

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 42° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 1981

Presidenza del Presidente CIOCE

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Modifiche alle formule di giuramento » (744), d'iniziativa dei senatori Gozzini ed altri

« Modificazione delle forme di giuramento previste dagli articoli 238 e 251 del codice di procedura civile e dagli articoli 142, 316, 329 e 449 del codice di procedura penale » (987), d'iniziativa dei senatori Benedetti ed altri

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 987; assorbimento del disegno di legge n. 744)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 521, 522, 524
BENEDETTI (PCI) . . . . .	524
FILETTI (MSI-DN) . . . . .	522, 524
LOMBARDI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . .	523, 524
VALIANTE (DC), relatore alla Commissione . . . . .	522, 523

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche alle formule di giuramento » (744), d'iniziativa dei senatori Gozzini ed altri

« Modificazione delle forme di giuramento previste dagli articoli 238 e 251 del codice di procedura civile e dagli articoli 142, 316, 329 e 449 del codice di procedura penale » (987), d'iniziativa dei senatori Benedetti ed altri

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 987; assorbimento del disegno di legge n. 744)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: « Modifiche alle formule di giuramento », d'iniziativa dei senatori Gozzini, Brezzi, Branca, Napoleoni, Riccardelli, Pasti, Lazzari e Romanò, e « Modificazione delle forme di giuramento previste dagli articoli 238 e 251 del codice di procedura civile e dagli articoli 142, 316, 329 e 449 del codice di procedura penale », d'iniziativa

*I lavori hanno inizio alle ore 12,10.*

2ª COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (29 luglio 1981)

dei senatori Benedetti, Perna, Tedesco Tattò, Terracini, Pecchioli, Chiarante, Maffioletti, Procacci, Salvucci, De Sabbata, Granzotto, Graziani, Jannarone, Lugnano, Ruhl Bonazzola, Sestito, Tropeano, Urbani e Venanzi.

Come i colleghi ricordano, i disegni di legge sono stati già esaminati in sede referente dalla nostra Commissione che, il 15 luglio scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Chiedo al relatore se ha qualcosa da aggiungere alla relazione già svolta in sede referente.

**V A L I A N T E**, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi rifaccio alla relazione già svolta in sede referente e confermo la mia opinione del tutto favorevole al disegno di legge n. 987 d'iniziativa dei senatori Benedetti ed altri, che ritengo preferibile, anche per ragioni di tecnica legislativa, al disegno di legge n. 774 d'iniziativa dei senatori Gozzini ed altri. Ne chiedo, pertanto, l'integrale approvazione.

**P R E S I D E N T E**. Dichiaro aperta la discussione generale.

**F I L E T T I**. Signor Presidente, onorevoli senatori, i disegni di legge in discussione traggono origine da una sentenza della Corte costituzionale che, modificando sue precedenti decisioni, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle attuali formule di giuramento.

Mi pare di dover sottolineare come il legislatore non sempre in tema di giuramento si attesti su formule di carattere sacramentale, perchè soltanto nei casi di maggiore rilevanza suggerisce una formula che deve essere rispettata, e deve esserlo nella sua *interezza*, come ad esempio avviene nel caso di giuramento decisorio ove, se la formula non viene giurata nei termini prescritti, si intende che il giuramento non sia stato prestato o sia stato prestato negativamente.

Al riguardo, esaminando le varie norme che si riferiscono al giuramento sia nel co-

dice di procedura penale che nel codice di procedura civile, a me pare che le formule sacramentali che particolarmente fanno riferimento alla Divinità, e cioè all'aspetto religioso che sottende al giuramento medesimo, siano quelle che riguardano la prestazione del giuramento decisorio e del giuramento dei testimoni in sede di procedimento civile, mentre in sede di procedimento penale lo troviamo in sede di atti preliminari della perizia, nell'assunzione dell'interprete e nel giuramento dei testimoni. Per altri casi non è prevista la formula « davanti a Dio » ma soltanto si giura sull'importanza civile e morale del giuramento stesso.

Il legislatore, nel decorso del tempo, si è allontanato dal principio formalistico del riferimento alla Divinità nel prestare il giuramento, se è vero, come è vero, così come ha riferito il relatore nella sua relazione, che in tema di riordinamento dei giudizi di assise con la legge del 10 aprile 1951, n. 287, nell'atto della prestazione del giuramento da parte dei giudici popolari non si fa più riferimento alla Divinità.

A me sembra, allora, che si possano accettare i due disegni di legge che, pur non avendo più quella solennità che prima avevano, in effetti, attestandosi al richiamo, che è un requisito essenziale, di ordine civile e morale, vincolano il giurante a dire la verità come uomo il quale si attiene ai principi della civiltà e della moralità.

Per queste brevi considerazioni il mio Gruppo preannuncia il proprio voto favorevole all'approvazione dei disegni di legge in discussione, ritenendo che maggiore organicità sia da rinvenirsi nel disegno di legge n. 987, che riporta testualmente quelle che sono le norme sostitutive e che non dà modo di fare dei richiami o delle correlazioni.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**V A L I A N T E**, *relatore alla Commissione*. Prendo atto dell'accordo anche del senatore Filetti. Del resto, credo che tutta

la Commissione sia convinta dell'opportunità di varare il disegno di legge presentato dai senatori Benedetti ed altri, così come mi sono permesso di proporre.

**L O M B A R D I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Devo dire che anche il Governo esprime un giudizio positivo sui due disegni di legge in discussione — che hanno un contenuto sostanzialmente identico —, i quali modificano la normativa attualmente vigente (dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 117 del 1979) in materia di formule di prestazione di giuramento.

Esaminando in dettaglio le proposte, deve rilevarsi che gli articoli 1 e 2 (in termini sostanzialmente identici nel disegno di legge n. 744 e nel disegno di legge n. 987), oltre ad eliminare il riferimento alla Divinità nella formula del giuramento contenuta negli articoli 238 e 251 del codice di procura civile, sostituiscono nella parte relativa all' ammonizione del giurante (contenuta negli stessi articoli) l'espressione « importanza religiosa e morale » con quella « importanza morale e civile ».

Sostanzialmente la proposta può essere condivisa. Sarebbe forse preferibile impiegare l'espressione « importanza morale e giuridica », piuttosto che quella « morale e civile », così da sottolineare il complesso di conseguenze, anche di carattere penale, che derivano dalla prestazione del giuramento.

Tenendo conto di tale rilievo si potrebbero sostituire gli articoli 1 e 2 dei due disegni con un unico articolo del seguente tenore:

« Negli articoli 238, primo comma, e 251, secondo comma, del codice di procedura civile le parole " religiosa e morale " sono sostituite dalle parole " morale e giuridica " ».

Nelle formule di giuramento previste dagli articoli 238, secondo comma, e 251, secondo comma, del codice di procedura civile sono soppresse le parole " davanti a Dio e agli uomini " ».

Per motivi analoghi l'articolo 3 dei due disegni di legge — che modifica l'articolo

142 del codice di procedura penale — potrebbe essere così sostituito:

« Il primo comma dell'articolo 142 del codice di procedura penale è così sostituito: " L'Autorità che riceve il giuramento ammonisce previamente chi deve prestarlo sulla importanza morale e giuridica dell'atto e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio. Nei giudizi collegiali l'ammonizione è fatta dal presidente. Chi deve prestare il giuramento sta in piedi a capo scoperto al cospetto dell'Autorità che lo riceve. Questa ne legge la formula e il giuramento si presta pronunciando le parole: " lo giuro " ».

Non si hanno osservazioni da formulare in ordine agli articoli 4, 5 e 6 che si limitano ad eliminare l'espressione « davanti a Dio e agli uomini » dalle formule di giuramento previste negli articoli 316, secondo comma, 329, primo comma, e 449, secondo comma, del codice di procedura penale.

**V A L I A N T E**, *relatore alla Commissione*. Onorevoli senatori, il termine « giuridico » al posto di « civile » è indubbiamente un'espressione più pregnante, specie in riferimento alle conseguenze di ordine penale cui si richiamava l'onorevole Sottosegretario. La Commissione, perciò, intende bene che il termine « civile » è molto più largo perchè richiama anche altri aspetti. La Commissione potrebbe ritenere che il richiamo all'importanza morale sia sufficientemente assorbente degli altri aspetti di natura civile in genere. Quindi io accetterei — se la Commissione è d'accordo — di sostituire al termine « civile » l'espressione « giuridica ».

Devo ribadire che, per ragioni di tecnica legislativa, sono convinto dell'opportunità di approvare il disegno di legge n. 987 del senatore Benedetti. Lo stesso Governo ripropone l'intero primo comma dell'articolo 142, così come fa il provvedimento presentato dal senatore Benedetti. Per ragioni di uniformità, allora, a mio parere sarebbe preferibile mantenere questa linea in tutto l'articolo, sostituendo integralmente gli articoli

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

42° RESOCONIO SEN. (29 luglio 1981)

e del codice di procedura civile e del codice di procedura penale.

**F I L E T T I.** A me pare che non vi sia bisogno di fare riferimento agli effetti che promanano dalla prestazione del giuramento riportando la parola « giuridica » perchè gli effetti stessi derivano dalla lettera delle varie norme che stiamo per approvare, atteso che in queste norme si fa riferimento alle conseguenze penali che derivano dalla prestazione del giuramento. Mettere la parola « giuridica » mi sembra inutile quando già la conseguenza si rileva dalla norma.

**B E N E D E T T I.** Signor Presidente, penso anch'io che tale espressione, anche se indubbiamente più puntuale dal punto di vista terminologico-legislativo, possa finire per essere più restrittiva, amputando il richiamo dei contenuti che riguardano un po' i rapporti interpersonali, che indubbiamente debbono pesare nell'animo di colui che è chiamato a prestare il giuramento. Con l'espressione « morale », la quale ha una latitudine immensa, ci si riferisce molto spesso a quello che si chiama, con espressione un po' arcaica, il foro interno. Questa accentuazione, invece, della responsabilità che si assume nell'ambito dei rapporti civili ci richiama all'organizzazione sociale nelle sue diverse articolazioni e quindi al dovere di lealtà che ciascuno di noi ha verso tutti ed anche verso se stesso.

Non tanto, quindi, per « patriottismo » derivante dal fatto di essere uno dei presentatori del disegno di legge del mio Gruppo, quanto piuttosto per queste considerazioni, penso che sia opportuno mantenere la formula che abbiamo adottato, anche perchè la responsabilità giuridiche è chiaro che obiettivamente ci sono e che sono obiettivamente condizionanti oltre che adeguatamente presenti alla mente di colui che è chiamato a deporre. Francamente, perciò, propenderei per il mantenimento della formula che abbiamo adottato.

**P R E S I D E N T E.** Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

È stato proposto dal relatore che a base

dell'esame venga preso il disegno di legge n. 987. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Do lettura degli articoli del disegno di legge n. 987:

#### Art. 1.

L'articolo 238 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte ed è ricevuto dal giudice istruttore. Questi ammonisce il giurante sull'importanza morale e civile dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare.

Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: "Consapevole della responsabilità che col giuramento assumo, giuro...", e continua ripetendo le parole della formula su cui giura ».

**L O M B A R D I,** *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Desidero far presente che quelle che ho avanzato erano delle semplici osservazioni, che avrei trasformato in emendamenti formali qualora la Commissione le avesse condivise.

**P R E S I D E N T E.** Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Per completezza, propongo una modifica di coordinamento tendente ad inserire, all'inizio del nuovo testo dell'articolo 238 del codice di procedura civile, le seguenti parole: « Art. 238. — (*Prestazione*) ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 1 nel testo coordinato.

**È approvato.**

#### Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 251 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza morale e civile del

giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, e legge la formula: "Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete, giurate di dire la verità, null'altro che la verità". Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: "Lo giuro" ».

**E approvato.**

#### Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 142 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« L'Autorità che riceve il giuramento ammonisce previamente chi deve prestarlo dell'importanza morale e civile dell'atto e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio. Nei giudizi collegiali l'ammonizione è fatta dal presidente. Chi deve prestare il giuramento sta in piedi a capo scoperto al cospetto dell'Autorità che lo riceve. Questa ne legge la formula e il giuramento si presta pronunciando le parole: "Lo giuro" ».

**E approvato.**

#### Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 316 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Avuta la presenza del perito, il giudice lo ammonisce a' termini dell'articolo 142 e lo avverte del dovere che egli ha di conservare il segreto; gli fa quindi prestare giuramento, con la formula seguente: "Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete, giurate di bene e fedelmente procedere nelle indagini a voi affidate, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che dovrete compiere o che si faranno in vostra presenza" ».

**E approvato.**

#### Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 329 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Avuta la presenza dell'interprete, il giudice lo ammonisce a' termini dell'articolo 142 e lo avverte del dovere che egli ha di conservare il segreto sugli atti del suo ufficio; gli fa quindi prestare il giuramento, con la formula seguente: "Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete, giurate di bene e fedelmente adempiere al vostro ufficio, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per vostro mezzo o in vostra presenza" ».

**E approvato.**

#### Art. 6.

Il secondo comma dell'articolo 449 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Osservate le disposizioni dell'articolo 142, il presidente o il pretore fa prestare individualmente il giuramento ai testimoni, nell'atto in cui ciascuno di essi si presenta per essere esaminato, con la formula seguente: "Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità" ».

**E approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 987.

**E approvato.**

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 744 resta assorbito.

*I lavori terminano alle ore 12,35.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI